

-incostituzionalit? dell? art. 3 del d.l.n.73 del 2002 in punto di quantificazione della sanzione .

L? Agenzia delle Entrate si ? costituita ed ha prodotto memorie e documenti.

2.-. Il c.d. ?lavoro nero? ? quello svolto alle dipendenze d? un? impresa senza che? risulti ?dalle scritture o altra documentazione obbligatoria .

Il T.U. approvato con dpr 30 giugno 1965 n.1124, e successive modifiche ed integrazioni, agli artt. dal 20 al 26 disciplina le modalit? di istituzione, di compilazione, di tenuta e di conservazione dei libri regolamentari.

In particolare, per? il primo comma dell? art. 20? del dpr n.1124 del? 1965 i datori di lavoro devono tenere un libro di matricola nel quale devono essere ?iscritti, nell'ordine cronologico della loro assunzione in servizio e *prima dell'ammissione al lavoro*, tutti i prestatori d'opera?.

?Il libro di matricola deve indicare, per ciascuno di loro ?la data di ammissione in servizio e quella di risoluzione del rapporto di lavoro, la categoria professionale e la misura della retribuzione?.Il successivo art. 21 poi dispone che? il libro paga? e quello di matricola debbono essere **presentati nel luogo in cui si esegue il lavoro**, ad ogni richiesta, dagli incaricati dell? Istituto Assicuratore: a tal fine i libri non possono essere rimossi, neanche temporaneamente, dal luogo di lavoro?

? All? atto dell? accesso degli ispettori, se accertata l? esistenza di un rapporto di lavoro subordinato? e la non scritturazione sul libro matricola, vi ? la prova dell? avvenuta instaurazione di un rapporto di lavoro in?nero? e della perpetrazione di un illecito, sanzionabile ex art.3,co.3, l. n.73 del 2002 .

Nella specie i? sig.ri? **, non erano? registrati al momento dell? accesso, come chiaramente riportato a pag. 3, paragrafo 1.c ed a pag. 5? del verbale INPS 9 luglio 2002, ma? sono stati iscritti? successivamente? (fornendo cos? implicita conferma dell? esistenza di un rapporto di lavoro subordinato) seppure nel medesimo giorno, ai numeri 71,72,73, 74 del libro matricola.

Risibile ed inidonea a superare quanto certificato? nel verbale 9 luglio 2002 ? la osservazione della

ricorrente per la quale sostanzialmente si dovrebbe aver presente il termine di cinque giorni entro cui, effettuata la registrazione seppure in uno spazio temporale successivo all'accesso ed alla verificata inadempienza, la ditta è tenuta a comunicare l'avvenuta assunzione all'ufficio di collocamento.

3.- Non sussiste il dedotto vizio di difetto di motivazione ove si abbia riguardo al fatto che l'avviso di irrogazione della sanzione, nel far proprie le risultanze del verbale d'accertamento 9 luglio 2002 indica i presupposti fattuali che nella specie configurano l'illecito. La mancata allegazione di detto verbale 9 luglio 2002 (mera irregolarità procedimentale) è dunque supplita dal suo richiamo nelle premesse dell'atto impugnato (n.rflso100053-2003) nel quale ne sono riportati tutti i dati e gli elementi più salienti, mentre precisi e puntuali sono i riferimenti ai criteri applicati per la quantificazione della sanzione (qualifica del lavoratore irregolare, costo unitario del lavoro ecc.) .?

Conclusivamente, va respinto il capo di domanda volto ad escludere il corretto accertamento di un comportamento sanzionabile

4.- Quanto alla dedotta eccezione di incostituzionalità dell'art.3 co.3 del d.l. n.12 del 2002 alla stessa ha dato di recente risposta la Corte Costituzionale con sentenza n. 144 del 2005.

Il più volte richiamato art. 3, co.3, l. n. 73 del 2002 letteralmente dispone che... è altresì punito con la sanzione amministrativa dal 200 al 400 per cento dell'importo, per ciascun lavoratore irregolare, del costo del lavoro calcolato per il periodo compreso **tra l'inizio dell'anno** e la data di constatazione della violazione.?

Con la citata sentenza la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non ammette la possibilità di provare che il rapporto di lavoro irregolare ha avuto inizio successivamente al primo gennaio dell'anno in cui è stata constatata la violazione.?

La ricorrente avrebbe potuto fornire in corso di giudizio elementi di prova volti a documentare una diversa data di inizio del rapporto ed a ridurre il periodo della durata della violazione (calcolato nella specie dall'ufficio intimato in applicazione di una presunzione relativa- ex lege), rapportando così la sanzione pecuniaria ad effettivi e non presuntivi parametri.?

n. 121 del 2004.

Compensa le spese.

????? Ancona 13 ottobre 2005?? IL PRESIDENTE rel.

<https://www.diritto.it/commissione-tributaria-provinciale-di-ancona-sez-3-sentenza-n-129-del-24-ottobre-2005-pres-ed-estensore-giancarlo-giambartolomei/>